

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. IV 3 settembre 2024, n. 7373 - Carbone, pres.; Lamberti, est. - Acqua&Sole s.r.l. (avv.ti Ferraris e Robaldo) c. Consorzio di Tutela della Dop Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (avv.ti Bramard, Sanino, Sciolla e Viale) ed a.

Ambiente - Riconoscimento di compatibilità ambientale con prescrizioni e contestuale AIA del progetto di discarica di materiale da costruzione contenente amianto - Aree di produzione del riso DOP - Area attualmente non coltivata - Legittimità dell'autorizzazione.

L'ordinamento consente la realizzazione di discariche di materiali contenenti amianto e le disposizioni di legge incidenti sulla libera iniziativa economica privata, ove vertenti su precisi e rilevanti interessi pubblici, devono essere interpretate secundum Constitutionem. L'art. 41 della Costituzione individua quale possibile limite alla libera intrapresa: «l'utilità sociale», intesa come utilità generale della collettività, che la realizzazione di una discarica di (materiali contenenti) amianto soddisfa in via diretta; la «sicurezza umana», dunque la salute di ciascun individuo, di cui, tuttavia, deve constare una almeno teorica sottoposizione a rischio, che può escludersi ove la dispersione aerea di fibre sia meramente ipotetica e, comunque, resti al di sotto delle soglie potenzialmente patogenetiche indicate dalla vigente normativa nazionale (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 28 agosto 2024, n. 7274 - Lopilato, pres.; Fratamico, est. - Comune di Roccasecca (avv. Notarnicola) c. MAD s.r.l. (avv. Iadecola) ed a.

Ambiente - Impianto di gestione di rifiuti - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale - Sito contaminato - Esclusione.

Ai sensi degli artt. 242 e 244, d.lgs. n. 152 del 2006, l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare mentre il proprietario dell'area non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari le opere di bonifica sono realizzate dalle amministrazioni competenti (art. 250) che, a fronte delle spese sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo (art. 253), non essendo configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 7 settembre 2020, n. 5372, in *Riv. giur. edil.*, 2020, 6, I, 1609; Cons. Stato, Sez. V 7 marzo 2022, n. 1630, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 22 agosto 2024, n. 7208 - Neri, pres.; Furno, est. - (Omissis) s.r.l. (avv. Sasso) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) ed a.

Ambiente - Impianto autorizzato al trattamento meccanico (TM) e al trattamento biologico-meccanico (TBM) dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20.03.01) - Procedure di riesame dell'AIA - Pubblicazione delle nuove BAT.

Le procedure di riesame dell'AIA devono essere avviate e concluse, con l'adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT. Gli impianti, prima di essere assoggettati a riesame, possono continuare a funzionare nell'assetto determinato dall'autorizzazione in essere prima della pubblicazione delle nuove BAT ma, qualora i gestori chiedano di apportare modifiche (siano esse sostanziali o meno), la clausola di salvaguardia perde efficacia e l'autorità competente, prima di rilasciare qualsiasi nuova autorizzazione, deve avviare e concludere il procedimento di riesame. Al riguardo, non è in alcun modo sostenibile l'assunto secondo cui l'Amministrazione possa ritenersi libera di avviare il procedimento di riesame in qualsiasi momento (anche l'ultimo giorno) del quadriennio. Tale conclusione è infatti contraddetta dall'art. 21, par. 3, direttiva 2010/75/UE, secondo cui: «3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, relative all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente garantisce che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare,

se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione". Dalla necessità di rispettare il principio del raggiungimento del risultato entro il quadriennio discende, infatti, la necessità dell'avvio immediato della procedura (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. III Pen. 7 settembre 2021, n. 33089 (c.c.), in www.osservatorioagromafite.it; e Sez. IV 18 ottobre 2022, n. 39150 (c.c.), rv. 283.734-01.

*

Cons. Stato, Sez. VII 20 agosto 2024, n. 7175 - Lamberti, pres. f.f.; Ravasio, est. - Comune di Colonnella (avv. Corti) c. Regione Abruzzo ed a. (n.c.) ed a.

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale relativa all'esercizio di un impianto di produzione di fertilizzante mediante il trattamento di rifiuti organici (c.d. compostaggio).

L'art. 29 quater, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, nel richiamare specificamente le «prescrizioni» del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, esclude la possibilità che in sede di conferenza di servizi, per il rilascio di una autorizzazione integrata ambientale, il sindaco possa esprimersi negando l'attivazione: ciò all'evidente fine di evitare che la decisione della suddetta conferenza possa essere vincolata automaticamente, e quindi frustrata nelle sue competenze, per effetto del dissenso espresso dal sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/34. Una diversa previsione, del resto, sarebbe stata distonica con la natura della conferenza di servizi prevista dall'art. 29 quater del d.lgs. n. 152/2006, conferenza che è di tipo decisivo ed è caratterizzata dal fatto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, può anche discostarsi dagli atti di dissenso acquisiti o espressi dalle amministrazioni partecipanti. Si deve quindi ritenere che il richiamo, da parte dell'art. 29 quater, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, alle «prescrizioni» ex artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/34, abbia la funzione di consentire al sindaco di indicare delle «prescrizioni», o al limite di esprimere un dissenso che, tuttavia, al pari di tutti gli altri pareri o atti di assenso comunque denominati acquisiti dalla conferenza di servizi, possono essere superati dalla decisione conclusiva (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 7 agosto 2024, n. 7033 - Mastrandrea, pres.; Loria, est. - Comitato "Lasciateci Respirare" Onlus (avv. Vignato) c. Comune Sant'Urbano (avv. Maturi) ed a.

Ambiente - Provvedimento favorevole di compatibilità ambientale (VIA) per un progetto relativo alla valorizzazione con aumento di volume di una discarica "tattica regionale" - Danno ambientale - Associazioni portatrici di interessi ambientali - Interesse a ricorrere - Assenza di una posizione differenziata e qualificata e di un concreto interesse a ricorrere.

Le associazioni portatrici di interessi ambientali, non iscritte nell'apposito elenco previsto dall'art. 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986, devono dimostrare la presenza dell'interesse a ricorrere, ovvero la concreta ed attuale lesione della propria posizione soggettiva, la quale deve permanere dal momento della proposizione del ricorso fino alla fase finale della decisione. Occorre, da un lato, dimostrare il rapporto di prossimità tra chi agisce e l'opera oggetto del provvedimento impugnato nonché la relativa rappresentatività del territorio che si assume di rappresentare; dall'altro, dedurre un danno, ancorché potenziale che può derivare da tale atto e dall'opera in questione. La delibazione della concretezza e attualità della lesione della posizione soggettiva corporativa azionata in giudizio deve essere compiuta dal giudice con riferimento ai suoi profili collettivi, mediante il ricorso ad un criterio più attenuato (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 16 aprile 2013, n. 2108, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, 4, 966; 27 aprile 2012, n. 2460, *ivi*, 2012, 4, 965.

*

Cons. Stato, Sez. II 2 agosto 2024, n. 6947 - Franconiero, pres. f.f.; Lamberti, est. - Lipu - Associazione Italiana Lega Italiana Protezione Uccelli (avv. Barbetti) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Valutazione positiva di compatibilità ambientale (VIA), con prescrizioni, del progetto per la realizzazione di un deposito costiero di GPL - Discrezionalità della P.A.

Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica *tout court* sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 30 maggio 2022, n. 4355, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. V 2 agosto 2024, n. 6943 - Caringella, pres.; Perrelli, est. - Ente Parco Nazionale del Circeo (Avv. gen. Stato) c. Comune di Sabaudia (n.c.) ed a.

Ambiente - Concetto di perturbazione - Direttiva *habitat* - Valutazione di incidenza.

La normativa comunitaria impone agli Stati membri di adottare le opportune misure, al fine di scongiurare il verificarsi di un degrado o di una perturbazione significativi, nonché di evitare qualsiasi peggioramento, causato dall'uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie. Un'attività è conforme all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, allorché siano vulnerati gli obiettivi di conservazione, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata e dall'esistenza o meno di opere edilizie. (Il Collegio ha ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, il concetto di perturbazione, quale presupposto ineludibile per l'applicabilità della normativa europea e nazionale in materia di valutazione d'incidenza. La vicenda afferisce all'installazione, nel piede dunale, di strutture precarie e amovibili nonché di arredi che, considerati unitariamente e complessivamente nella loro interezza, sono funzionali alla creazione ed allo svolgimento di vere e proprie attività turistico-ricreative all'aria aperta, capaci di fornire servizi ad una molteplicità di fruitori del mare. Da qui la necessità di sottoporre alla preventiva procedura di valutazione di incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma potenzialmente idonei ad avere incidenza significativa sullo stesso) (1).

(1) Sul punto v. T.A.R. Lazio - Latina 12 luglio 2021, n. 461, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Corte di giustizia 13 giugno 2002, in causa C-117/00, in *Racc.* 2002, I-05335; 4 marzo 2010, in causa C-241/08, *ivi*, 2010, I-01697.

*

Cons. Stato, Sez. IV 26 luglio 2024, n. 6758 - Neri, pres.; Gambato Spisani, est. - Dupont Energetica S.p.A. (avv. Pasqualone) c. Comune di Canosa di Puglia (avv. Gadaleta) ed a.

Sanità pubblica - Attività di trattamento rifiuti - Terreni inclusi in una zona vincolata destinata a parco.

L'art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/06 non preclude ai Comuni di individuare, nell'esercizio delle loro competenze in materia urbanistica, siti non compatibili con gli impianti di smaltimento rifiuti, perché se così fosse, per assurdo, non avrebbe senso la norma che ritiene superabili previsioni di questo tipo attraverso il valore di variante che assume il provvedimento autorizzatorio. L'atto comunale che incide in materia quindi non è nullo né illegittimo, soltanto è possibile che la conferenza di servizi, appunto imponendo una variante, motivatamente superi la pianificazione del Comune in tal senso (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 10 agosto 2020, n. 4991, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 24 luglio 2024, n. 355 - Panzironi, pres.; Perpetuini, est. - Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero Diocesi Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e Abbazia Territoriale Montecassino ed a. (avv. Reale) c. Comune Balsorano (n.c.).

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi - Mancata comunicazione di avvio del procedimento, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria - Illegittimità.

Deve ritenersi illegittima l'ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti adottata in mancanza di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione - quanto meno fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza - dell'imputabilità soggettiva della condotta, ed in assenza degli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (1).

(1) *Ex multis*, T.A.R. Abruzzo - L'Aquila 29 novembre 2021, n. 528, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 11 settembre 2019, n. 1554, *ivi*.

*

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 17 luglio 2024, n. 1174 - Pennetti, pres.; Saracino, est. - Comune di Altomonte (avv. Nardi) c. Regione Calabria (avv. Marafioti) ed a.

Ambiente - Provvedimento autorizzatorio unico regionale - Progetto di impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Legittimazione attiva di un ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione - Condizioni.

In tema legittimazione attiva di un ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di rifiuti costituisce elemento rilevante di collegamento, ai fini del riconoscimento della citata legittimazione, la circostanza che un tale impianto ricada nel proprio territorio ovvero di un comune viciniore, rilevando l'interesse dell'ente territoriale - quale ente esponenziale della comunità locale, direttamente esposta ai potenziali effetti negativi rivenienti dall'attivazione dell'impianto - al legittimo e corretto esercizio del potere di localizzazione in ragione del pregiudizio all'assetto urbanistico ed ambientale che deriva dalla violazione delle relative prescrizioni poste ai vari livelli di pianificazione. Del resto, sarebbe irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste ex lege 8 luglio 1986, n. 349, il cui collegamento con il territorio interessato è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell'ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento (1).

(1) *Ex plurimis*, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 17 marzo 2021, n. 1790, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 15 dicembre 2021, n. 8015, in www.osservatoriogromafie.it; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 16 novembre 2011, n. 1568, in *Foro amm. T.A.R.*, 2011, 11, 3416.

*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *ter* 28 giugno 2024, n. 13056 - Mezzacapo, pres.; Mariani, est. - Smart Gas S.p.A. (avv.ti Miculan, Fidanzia, Gigliola) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Provvedimento negativo - VIA/VAS - Obbligo di assoggettare a valutazione di impatto ambientale comprensiva della valutazione di incidenza ambientale di livello II il progetto di distribuzione di gas naturale liquefatto (GNL) alle imprese manifatturiere del Nord Est italiano.

La VIA è configurata come procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di «impatto ambientale», si identificano nella alterazione «qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa» che viene a prodursi sull'ambiente, laddove quest'ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal «sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti» [art. 5, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 152/2006]. Il c.d. screening, di cui al citato art. 19, d.lgs. 152/2006, a sua volta, ha ad oggetto l'«impatto», ovvero la «alterazione» dell'ambiente latu sensu inteso: solo che esso svolge una funzione preliminare per così dire di «carotaggio», nel senso che «sonda» la incidenza della progettualità sull'ambiente e sulla salute pubblica; l'Amministrazione, ove ravvisi una significatività della stessa in termini negativi, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura di VIA (come è avvenuto nella fattispecie), altrimenti, consente di pretermetterla. Lo screening, dunque, data la sua complessità e l'autonomia riconosciutagli dallo stesso Codice ambientale, è esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, meno complessa della VIA, la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 27 giugno 2024, n. 5694 - Mastrandrea, pres.; Furno, est. - (*Omissis*) (avv. Santopietro) c. Comune di (*Omissis*) (avv. Ticozzi).

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono in luogo pubblico - Discarica abusiva - Proprietario incolpevole - Responsabilità omissiva.

La condotta illecita del terzo, responsabile dell'abbandono di rifiuti in luogo pubblico, non esonera dalla responsabilità il proprietario (rectius il titolare di diritti reali o personali di godimento) che abbia tollerato, per trascuratezza, negligenza e incuria, la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva - ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi - e dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria) e l'evento stesso, per cui, l'art. 192, d.lgs. n. 152/2006, in caso di depositi di rifiuti discendenti da fatti illeciti di soggetti ignoti, impone all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o

anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 17 luglio 2014, n. 3786, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 24 giugno 2024, n. 1917 - Nunziata, pres.; De Vita, est. - Lodigiana Recuperi S.r.l. (avv.ti Cresta e Massone) c. Provincia di Lodi (n.c.) ed a.

Ambiente - Impianto destinato, in prevalenza, al trattamento di rifiuti urbani e speciali - AIA - Rispetto di alcune prescrizioni nello svolgimento delle attività autorizzate - Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.

L'art. 29 octies del d.lgs. n. 152 del 2006 («Rinnovo e riesame») disciplina il procedimento per l'aggiornamento o la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale e delle relative condizioni; la predetta norma prevede una puntuale scansione procedimentale e si fonda su specifici presupposti di natura sostanziale, oltre a richiedere inderogabilmente il previo coinvolgimento nel procedimento di riesame del gestore dell'impianto, che deve fornire un indispensabile apporto istruttorio («tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione»). Diversamente, le sanzioni e i presupposti controlli, in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nell'ALA, sono disciplinati dal successivo art. 29 decies («Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale») e riguardano appunto l'aspetto sanzionatorio o ripristinatorio dell'ALA, senza intervenire sul contenuto della stessa («il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale»). La concentrazione nel medesimo procedimento di attività aventi differente natura e presupposti, ovvero di carattere sanzionatorio, autorizzatorio e di variante rispetto all'ALA già rilasciata alla ricorrente si pone in contrasto con il principio di tipicità degli atti amministrativi, soprattutto di carattere sanzionatorio, e con il divieto di utilizzare il potere che la legge conferisce all'Amministrazione in maniera sviata. Difatti, alla richiamata attività devono applicarsi i principi di tipicità e di nominatività dei provvedimenti amministrativi, corollari del principio di legalità, in base ai quali il provvedimento amministrativo, mediante il quale la pubblica amministrazione esercita un determinato potere, deve essere identificato dalla norma di legge che prevede quel potere. Alla pubblica amministrazione risultano conferiti poteri tipici, ognuno dei quali risponde ad una funzione specifica, con la conseguenza che essa può adottare esclusivamente gli atti previsti dalle norme (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II 6 novembre 2023, n. 1399, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 20 ottobre 2023, n. 1241, in *Foro amm.*, 2023, 10, II, 1390.

*

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 14 giugno 2024, n. 1816 - Bignami, pres.; Gatti, est. - (Omissis) S.p.A. (avv.ti Todarello, Schiaroli e Colleoni) c. Provincia di Varese (avv. Albertini) ed a.

Acque - Superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione (CSC) previste per le acque sotterranee - Accertamento della qualifica di responsabile della contaminazione.

Il D.M. del 1998 si occupa di stabilire le condizioni che permettano ad un certo materiale di non essere considerato rifiuto, e di sottrarsi, perciò, alla relativa disciplina. Altra questione è di verificare se l'impiego di tale materiale dia comunque adito ad inquinamento ambientale. In tale ultimo caso le MPS non possono godere di un trattamento di favore rispetto a qualsivoglia altra sostanza, non costituente rifiuto, che venga accumulata sul suolo e lo contaminino. In base al principio «chi inquina paga» il superamento del test per sottrarsi alla disciplina dei rifiuti non può equivalere a licenza di inquinare, senza osservare le precauzioni, anche in termini di verifica dell'effettiva capacità contaminante delle MPS, che gravano sull'operatore. (1)

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.